

MODULO STANDARD PER LE INFORMAZIONI DA FORNIRE AI DEPOSITANTI

Informazioni di base sulla protezione dei depositi	
I depositi presso Banca Farmafactoring sono protetti da:	F.I.T.D. - Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi ⁽¹⁾
Limite della protezione:	100.000 euro per depositante e per ente ⁽²⁾
Se possiede più depositi presso lo stesso ente creditizio:	Tutti i Suoi depositi presso lo stesso ente creditizio sono «cumulati» e il totale è soggetto al limite di 100 000 EUR ⁽²⁾
Se possiede un conto congiunto con un'altra persona/altre persone:	Il limite di 100.000 euro si applica a ciascun depositante separatamente ⁽³⁾
Periodo di rimborso in caso di fallimento dell'ente creditizio:	- 20 giorni lavorativi fino al 31 dicembre 2018; - 15 giorni lavorativi dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2020; - 10 giorni lavorativi dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2023; - 7 giorni lavorativi dal 1° gennaio 2024 ⁽⁴⁾ .
Valuta del rimborso:	Euro
Contatto:	F.I.T.D. - Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi Via del Plebiscito, 102 - 00186 Roma (ITALIA) Tel. 0039 06-699861 - Fax: 0039 06-6798916 PEC: segreteria generale@pec.fitd.it – E-mail: infofitd@fitd.it
Per maggiori informazioni:	www.fitd.it

Informazioni supplementari

(1) Sistema responsabile della protezione del Suo deposito. La Banca fa parte di un sistema di tutela istituzionale ufficialmente riconosciuto come sistema di garanzia dei depositi. Ciò significa che tutti gli enti appartenenti a questo sistema si sostengono vicendevolmente per evitare un'insolvenza. In caso di insolvenza i Suoi depositi sarebbero rimborsati fino a 100.000 euro.

(2) Limite generale della protezione. Se un deposito è indisponibile perché un ente creditizio non è in grado di assolvere i suoi obblighi finanziari, i depositanti sono rimborsati da un sistema di garanzia dei depositi. Il rimborso è limitato a 100.000 euro per ente creditizio. Ciò significa che tutti i depositi presso lo stesso ente creditizio sono sommati per determinare il livello di copertura. Se, ad esempio, un depositante detiene un conto di risparmio di 90.000 euro e un conto corrente di 20.000 euro, gli saranno rimborsati solo 100.000 euro.

(3) Limite di protezione per i conti congiunti. In caso di conti congiunti, si applica a ciascun depositante il limite di 100.000 euro.

Tuttavia i depositi su un conto di cui due o più persone sono titolari come membri di una società di persone o di altra associazione o gruppo di natura analoga senza personalità

giuridica sono cumulati e trattati come se fossero effettuati da un unico depositante ai fini del calcolo del limite di 100.000 euro.

Il limite massimo di 100.000 euro non si applica nei nove mesi successivi al loro accredito o al momento in cui divengono disponibili, ai depositi di persone fisiche aventi ad oggetto importi derivanti da:

- a) operazioni relative al trasferimento o alla costituzione di diritti reali su unità immobiliari adibite ad abitazione;
- b) divorzio, pensionamento, scioglimento del rapporto di lavoro, invalidità o morte;
- c) il pagamento di prestazioni assicurative, di risarcimenti o di indennizzi in relazione a danni per fatti considerati dalla legge come reati contro la persona o per ingiusta detenzione.

Ulteriori informazioni possono essere ottenute al seguente indirizzo Internet: www.fitd.it.

(4) Rimborso. Il sistema di garanzia dei depositi responsabile è F.I.T.D. - Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi, Via del Plebiscito, 102 - 00186 Roma (ITALIA), Tel. 0039 06-699861 - Fax: 0039 06-6798916, PEC: segreteria generale@pec.fitd.it - E-mail: infofitd@fitd.it, indirizzo internet www.fitd.it.

F.I.T.D. rimborserà i Suoi depositi (fino a 100.000 euro) entro: 20 giorni lavorativi fino al 31 dicembre 2018; 15 giorni lavorativi dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2020; 10 giorni lavorativi dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2023. A decorrere dal 1° gennaio 2024 entro 7 giorni lavorativi. Il diritto al rimborso si estingue decorsi 5 anni dalla data in cui si producono gli effetti del provvedimento di avvio della liquidazione coatta amministrativa della banca. La decadenza è impedita dalla proposizione della domanda giudiziale, salvo che il processo si estingua, o dal riconoscimento del diritto da parte del sistema di garanzia (*cf.* art. 96-*bis*.2 comma 4 del TUB).

Fino al 31 dicembre 2023, qualora il Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi non dovesse effettuare il rimborso entro il termine di sette giorni lavorativi, esso assicura comunque che ciascun titolare di un deposito protetto che ne abbia fatto richiesta riceva, entro cinque giorni lavorativi dalla richiesta, un importo sufficiente per consentirgli di far fronte alle spese correnti, a valere sull'importo dovuto per il rimborso. L'importo è determinato dal Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi sulla base di criteri stabiliti dallo statuto.

In caso di mancato rimborso entro questi termini, prenda contatto con il sistema di garanzia dei depositi in quanto potrebbe esistere un termine per reclamare il rimborso. Ulteriori informazioni possono essere ottenute al seguente indirizzo Internet www.fitd.it.

Altre informazioni importanti

In generale, tutti i depositanti al dettaglio e le imprese sono coperti dai sistemi di garanzia dei depositi. Le eccezioni vigenti per taluni sistemi di garanzia dei depositi sono indicate nel sito Internet del sistema di garanzia dei depositi pertinente. La Banca Le comunicherà inoltre su richiesta se taluni prodotti sono o meno coperti. La copertura dei depositi deve essere confermata dalla Banca anche nelle comunicazioni periodiche.